

tivi presidenti non intervenuti, nel qual caso Ciccarelli sarebbe stato proclamato deputato, come quello che ottenne la maggioranza dei suffragi di questa prima sezione. »

Per completare il rapporto di questa elezione debbo dichiarare che allo scrutinio generale di ballottaggio intervennero i presidenti della sezione di Carbonara e della sezione di Andretta, ma non intervenne quello di Teora.

Il processo verbale rende ragione di questa assenza nel modo seguente: « e tutto ciò non ostante l'articolo 86 e la mancanza del presidente della sezione di Teora, perciocchè da altra via constano i voti di quella sezione, come dal verbale qui presentato.

« 2° Perchè quell'assenza è abbastanza giustificata, dovendosi transitare per boschi e luoghi contigui infestati dai briganti.

« 3° Infine perchè, comunque computato il risultato di quella sezione, sempre la maggioranza è pel signor Miele. »

Risulta pertanto da questi documenti che nella prima elezione mancarono due dei presidenti delle rispettive sezioni, mancò il loro legittimo rappresentante, in quanto che le carte non avvisano che nessuno fosse legalmente deputato dal presidente della sezione a portare il processo verbale al collegio centrale.

Questa circostanza ha fermata l'attenzione dell'ufficio VII, il quale ha creduto di trovare una tale irregolarità da produrre l'annullamento della elezione.

Ha considerato l'ufficio VII che, se altre volte questa Camera ha riconosciuto valido l'invio dei processi verbali, era perchè vi era impedimento legittimo del presidente; ma non constando dalle carte la legittimità di quest'impedimento, non constando neppure che il processo verbale fosse veramente inviato dal presidente, l'ufficio ha creduto di chiedervi l'annullamento dell'elezione.

(L'elezione è annullata.)

**SPAVENTA, relatore.** A nome dell'ufficio V ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del generale Giuseppe Govone, fatta dal collegio elettorale di Città Ducale.

Gli elettori iscritti sono 668; i votanti furono 245. Il generale Govone ebbe 197 voti, il signor Michele Giacchi 30; gli altri voti andarono dispersi; uno fu dichiarato nullo.

Vi fu quindi un secondo scrutinio, in cui i votanti furono 262. In questa seconda votazione il generale Govone ebbe 228 voti, il signor Michele Giacchi, che era in ballottaggio con lui, 33 voti; 1 voto nullo.

Per conseguenza il generale Govone fu proclamato deputato di quel collegio.

I verbali sono regolari in tutte le loro parti; quindi l'ufficio, per mio mezzo, propone alla Camera il convalidamento dell'elezione.

**DI SAN DONATO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**DI SAN DONATO.** A me pare che il generale Govone da quasi un anno abbia un incarico militare negli Abruzzi, comandando colonne mobili, e con potere, sino ad un certo punto, speciale.

Ora, la legge elettorale che ci regge nettamente dichiara che sono eleggibili tutti gli uffiziali superiori di terra e di mare, ma che essi non possono punto essere eletti nei distretti elettorali ne' quali esercitano un comando; così, laddove il collegio che ha nominato il generale Govone facesse parte degli Abruzzi, io con rincrescimento dovrei votare contro le conclusioni della Commissione, e, così facendo, renderei omaggio al senso chiaro e preciso della legge, nell'articolo 96.

Prego quindi l'onorevole relatore a volermi porgere su tale dubbio gli analoghi schiarimenti.

**SPAVENTA, relatore.** Il dubbio esposto dall'onorevole preopinante s'erapur mosso nell'ufficio di cui sono relatore, per cui esso credè spediente di scrivere al ministro della guerra per aver degli schiarimenti e sapere se il generale Govone avesse comando territoriale nella provincia d'Aquila, nella quale è compreso il collegio da cui è stato eletto, oppure se vi avesse solamente un comando transitorio, passeggero.

La risposta del ministro confermò che il generale Govone non aveva in provincia d'Aquila che un comando di truppe mobilitate e non un comando territoriale.

Ora sorge la questione se l'articolo citato della legge elettorale, che costituisce un'eccezione contro l'eleggibilità degli uffiziali che hanno un comando superiore nella provincia in cui venissero eletti, possa riguardare ancora gli uffiziali superiori che abbiano comando di truppe mobilitate.

L'ufficio di cui sono relatore ha creduto che il comando di truppe mobilitate fosse cosa ben diversa dal comando territoriale, e non potesse essere contemplato dal citato articolo. Infatti comando territoriale implica autorità, giurisdizione; per conseguenza si suppone che possa creare un'azione, un'influenza, una pressione sull'animo degli elettori: al contrario il comando di truppe mobilitate essendo di sua natura passeggero, nè avendo giurisdizione, non si può supporre che per suo mezzo si possa esercitare un'influenza pericolosa, un'ingerenza illecita nell'opera degli elettori.

Dietro questa distinzione, l'ufficio, di cui sono relatore, ha creduto di dover ritenere come valida quest'elezione, non ostante che l'eletto esercitasse in quel momento un comando nella provincia d'Aquila.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor Di San Donato.

**DI SAN DONATO.** Io speravo una risposta migliore. Mi si dice invece che lo incarico speciale dato al generale Govone riflette tutti e tre gli Abruzzi, nel territorio dei quali è compreso il collegio che lo elesse; così mio malgrado io debbo insistere nel rifiutare le conclusioni. L'onorevole relatore Spaventa ci disse in poche parole che il comando del generale Govone ha stanza negli Abruzzi. Ora io aggiungerò che a tale comando va unita una ingerenza grandissima in cose politiche, il comando della truppa stanziata, quello delle guardie nazionali mobilitate, quanto insomma si usa di concedere ai commissari in tempo di guerra.

Oramai tutti sanno in quale condizione disgraziata sono ridotte le provincie del mezzogiorno, e specialmente gli Abruzzi finitimi agli Stati felicissimi del papa. Sono queste condizioni eccezionali che consigliarono il Governo a spedirvi il generale Govone; ma tutto questo porta a meglio dichiararvi che, esercitando il predetto generale un comando militare negli Abruzzi molto più esteso di quello che ordinariamente è concesso ai comandanti di divisione territoriale, così mi è forza di pregare la Camera a voler esaminare attentamente se sia il caso di convalidarne la elezione.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Cugia.

**CUGIA.** Farò osservare all'onorevole Di San Donato che il generale Govone comandava la brigata che occupava la frontiera romana da Aquila a Gaeta; ed il suo comando era semplicemente quello di truppe mobilitate, senza avere il carattere territoriale; quando poi fu aumentata la truppa che si trovava nelle provincie napoletane, il generale Govone abbandonò Aquila e si ridusse colla brigata alla frontiera di Gaeta.

Il comando territoriale degli Abruzzi dipende dal coman-